Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2120 del codice civile;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, in particolare, l'articolo 8, che disciplina la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

VISTO l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007, recante attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 marzo 2018, recante modifiche al modulo TFR2 allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in attuazione delle innovazioni introdotte all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, recante regolamento relativo alla forma pensionistica complementare residuale individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, e, segnatamente, l'introduzione del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione alla previdenza complementare (comma 7), la disciplina delle modalità di individuazione della forma pensionistica di destinazione (commi 7-*bis* e 7-*ter*), la previsione della facoltà del lavoratore di rinunciare o indicare una diversa forma pensionistica entro sessanta giorni dall'assunzione (comma 7-*quater*), l'introduzione di specifici obblighi di comunicazione e di decorrenza dei versamenti (comma 7-*quinquies*), il rafforzamento degli obblighi informativi a carico del datore di lavoro (comma 8) e la disciplina applicabile ai lavoratori non di prima assunzione (comma 9-bis);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge n. 199 del 2025, le disposizioni di cui al precedente comma 204, che comportano per i lavoratori di prima assunzione, con decorrenza dell'assunzione successiva al 30 giugno 2026, l'adesione in modo automatico alla previdenza complementare, con facoltà per il lavoratore di esercitare un'opzione diversa entro il termine di sessanta giorni dalla data di assunzione, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;

RITENUTA pertanto la necessità di istituire un nuovo apposito modulo relativo ai lavoratori nuovi assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 per dare attuazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge di

bilancio 2026, al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e gli adempimenti del datore di lavoro;

DECRETA

Articolo 1
Adozione del modulo

1. È istituito il modulo denominato TFR3 di cui all'allegato A al presente decreto, che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini e nelle modalità di cui al comma successivo e relativo ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
2. A decorrere dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato *online*, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati saranno definite con decreto del Direttore generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2
Finalità e disciplina

1. Il modulo di cui all'articolo 1 è finalizzato all'esercizio delle facoltà previste per il lavoratore dall'articolo 8, commi 7-*quater* e 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché, all'adempimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro dall'articolo 8, commi 8 e 9-*bis*, del medesimo decreto legislativo.
2. Il modulo contiene:

a. l'attestazione dell'avvenuta informativa ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b. l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, di cui al medesimo decreto;
c. le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell'articolo 8, comma 9-*bis*, di cui al medesimo decreto;
d. le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica di cui all'articolo 8, commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quinquies*, di cui al medesimo decreto.

3. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia al medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 8, commi 8 e 9-*bis*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della pubblicazione sarà data notizia sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-09-04 17:59:28 +0200

ALLEGATO A – MODULO TFR3

LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

dipendente del _____

data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

- ***Dichiara** di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:*

  - informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  - indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
  - informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
  - indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
  - informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

- ***Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione** di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025*

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori di prima assunzione:

Ai sensi dell'articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

***Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile**. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.*

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

- ***dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione,*** *ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:*
  (barrare l'opzione di proprio interesse)

  - **NON avere in essere l'adesione alla previdenza complementare** con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l'adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile *e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).*

    oppure

  - **avere IN ESSERE l'adesione ad una forma pensionistica complementare** CON VERSAMENTO di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all'articolo 8, commi da 7 a 7-*ter,* con gli effetti di cui al comma 7-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, *per lavoratori non di prima assunzione, che hanno già in essere l'adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR:*

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, il lavoratore dipendente, che abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

(Compilare solo se una delle sezioni è di proprio interesse):

***

SEZIONE 1:

- **LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE**

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di *(barrare le opzioni prescelte):*

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica, nella misura del _____**%**

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE** - **IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**
alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica
(*opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995*).

C) **CONFERIRE IL TFR in modo esplicito** alla seguente forma pensionistica complementare:

_____
_____
(*specificare denominazione del fondo*)

nella misura del _____**%**
(*È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)*

D) **NON CONFERIRE IL TFR** ad una forma pensionistica complementare.
Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

***

SEZIONE 2

- **LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE** che **abbia IN ESSERE** un'adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) CON VERSAMENTO di tutto o parte del proprio TFR.

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di *(barrare le opzioni prescelte):*

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica nella misura del_____**%**
(È possibile conferire una misura *diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%.* La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile *e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)*

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica *(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).*

C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:

_____

(*specificare denominazione del fondo*)

nella misura del _____**%**

(*È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)*

***

Il sottoscritto dichiara:

- di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____

****

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-*bis,* nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Data, timbro e firma _____